

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE BASILICATA



UNITA' OPERATIVA ECONOMATO PROVVEDITORATO

Tel.: 0835/253514-2515

Oggetto: RdO 3765299 “Procedura per l’affidamento sotto soglia del servizio medico per la copertura di turni di 6/12h occorrente alle U.O.C. Radiologia dei PP.OO. di Matera e Policoro, CIG A016E2688F”
– **Provvedimento di esclusione**

In data 17 ottobre '23 il Seggio di gara ha provveduto all’apertura della busta amministrativa della RDO in oggetto specificata.

Dall’esame della documentazione presentata, in particolare dalla “Dichiarazione Integrativa DGUE”, è emerso, tra l’altro, che la ditta Fenice Società Cooperativa Sociale Onlus :

- A. subiva una risoluzione in danno per inadempimento in data 20-11-2019, da un ente sanitario non specificato della Regione Marche, in fase di contestazione presso il Tribunale di Ancona;
- B. veniva esclusa dalla procedura di gara indetta dalla ASST Sette Laghi in data 27-01-2020 perché la busta amministrativa veniva rifiutata dal sistema Sintel;
- C. subiva in data 10-03-2020 una risoluzione contrattuale dalla ASST di Melegnano e Martesana deducendo l’Ente un inadempimento, oggetto di contestazione giudiziale, allo stato pendente innanzi al Tribunale di Lodi, R.G. n. 1626/2020;
- D. non superava il periodo di prova previsto nel contratto d’appalto stipulato con la ULSS2 Marca Trevigiana, dichiarato con provvedimento del 10-09-2020. Di tale circostanza veniva disposta annotazione sul casellario Anac con provvedimento dell’Autorità del 25-05-2021;
- E. in data 04-10-2021 la ASST Valle Olona revocava l’aggiudicazione della procedura di gara per l’affidamento di guardia medica notturna e diurna di anestesia e rianimazione per mancata stipula del contratto per fatto ad avviso dell’Ente imputabile all’O.E. con contestuale decurtazione della cauzione provvisoria dalla definitiva all’uopo prodotta. Il provvedimento in questione è in parte qua sub iudice innanzi al TAR Lombardia, nel procedimento recante RG n. 2041/2021.
- F. subiva un provvedimento di esclusione dalla gara indetta dalla ASL CN1 in data 14-10-2020 in quanto ritenuta colpevole dalla citata Azienda sanitaria di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità e affidabilità oltre che responsabile per aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione e di gravi carenze nell’esecuzione di un precedente contratto che ne hanno causato la risoluzione anticipata;
- G. subiva, in data 15-07-2021, dalla ULSS Berica un provvedimento di esclusione da una procedura di gara per le ragioni di cui al provvedimento disposto dall’Ente, sulla base di una valutazione personale e soggettiva dell’affidabilità professionale della cooperativa.

Questa SA ha immediatamente provveduto alla verifica sul casellario ANAC in ordine alle annotazioni sugli operatori economici partecipanti, riscontrando, a carico della Fenice Società Cooperativa Sociale Onlus, oltre quanto già dichiarato da codesto operatore economico, **ulteriori annotazioni, omesse dall’O.E.**, qui di seguito riportate:

1. la Stazione Appaltante (S.A.) ASL1 Sistema Sanitario Regione Liguria, con nota acquisita al protocollo dell’Autorità n. 80480 del 08.11.2021, ha segnalato di aver disposto con deliberazione n. 930 del 17.09.2021 la risoluzione contrattuale relativamente all’affidamento del “Servizio di gestione turni di guardia medica presso i Pronto Soccorso degli SS.OO. di Imperia e di Sanremo - CIG 8727676214” nei confronti dell’Operatore Economico (O.E.) La Fenice Soc. Coop. Sociale Onlus - C.F. 05680460879 a seguito di reiterati inadempimenti ai sensi dell’art. 108 comma 3 del D.Lgs 50/2016.
2. la stazione appaltante Azienda Sanitaria Unica regionale Marche – Area Vasta 3, con nota acquisita al protocollo A.N.AC. n. 9794 del 05.02.2020, ha segnalato che l’operatore economico Società Cooperativa

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE BASILICATA



UNITA' OPERATIVA ECONOMATO PROVVEDITORATO

Tel.: 0835/253514-2515

La Fenice C.F. 05680460879, subentrato, a seguito di affitto di ramo d'azienda, nel contratto di appalto relativo al servizio di gestione della Residenza Sanitaria Assistita di Recanati – Area Vasta n. 3 - C.I.G. 5790836D07 – Importo dell'appalto € 3.752.380,98 - ha prodotto ai fini della comprova del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria, una referenza bancaria disconosciuta dall'Istituto di credito indicato come rilasciante. L'O.E. nel periodo dal 06-01-2021 al 20-02-2021 è stato interdetto dalla partecipazione alle gare, dall'affidamento dei subappalti e dalla stipula dei contratti;

3. con nota acquisita al protocollo A.N.AC. n. 89346 del 24.11.2020, la stazione appaltante Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche (Area Vasta 1), ha segnalato, con riferimento alla procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento del Servizio di assistenza medica esternalizzata finalizzata alla continuità assistenziale ospedale Urbino - CIG 8354827D56 - Importo € 194.000,00, di aver disposto la risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 30.07.2020 con l'operatore economico La Fenice Società Cooperativa Sociale - C.F.05680460879 - per grave inadempimento, avendo rilevato ritardi nell'inizio del servizio, nonché l'inadeguata esecuzione del medesimo;
4. la Fenice per quanto concerne la revoca dell'aggiudicazione operata dalla ASST Valle Olona, impugnata presso il TAR Lombardia, di cui al precedente punto E, ha omesso di osservare che nel procedimento recante RG n. 2041/2021, l'Autorità giudicante adita ha respinto:
 - l'istanza di misure cautelari monocratiche e fissato per la trattazione collegiale la Camera di consiglio del 2 dicembre 2021, con il decreto cautelare n. 1231 del 18.11.2021;
 - l'istanza cautelare e fissato, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2022, con Ordinanza cautelare n. 1325 del 3.12.2021.

Visto l'art. 98 del D.Lgs. 36/2023, rubricato "Illecito professionale grave", il quale prevede al comma 2 che: *"l'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:*

- a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;*
- b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;*
- c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6."*

Con riferimento alla let. a) del comma 2, atteso che per la configurabilità delle varie ipotesi richieste di illecito professionale si può desumere al verificarsi di **almeno uno** degli elementi di cui al comma 3 del medesimo articolo, ai fini del presente procedimento, rilevano gli elementi di cui alle *lett. a) e c)* del comma 3 dell'art. 98, come seguito riportati:

let. a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;

il quale si è concretizzato nella sanzione indicata al punto 2 dalle **ulteriori annotazioni omesse dall'O.E.**, anche in considerazione della definizione di tale fattispecie, come da let. a) del comma 6 del medesimo articolo del D.Lgs. 36/23;

let. c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE BASILICATA



UNITA' OPERATIVA ECONOMATO PROVVEDITORATO

Tel.: 0835/253514-2515

che è comprovato da tutte le numerose contestazioni sia dichiarate che omesse dall'O.E., in considerazione anche della definizione di tale fattispecie come dalla let. c) del comma 6 del medesimo articolo del D.Lgs. 36/23.

Si ritiene pertanto sussistere la condizione richiesta alla let. a) del comma 2 dell'art. 98 (elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale).

Con riferimento alla let. b) del comma 2, atteso che il comma 4 dell'art. 98, dispone che: "La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.", è di palmare evidenza la sussistenza di numerose contestazioni riguardanti le fattispecie di cui alle lett. a) e c) comma 3 del medesimo articolo.

Con riferimento alla let. c) del comma 2, atteso che il comma 6 dell'art. 98, dispone che: "Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:

- a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;
- b)
- c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;
- d)"

Rileva in tal senso che a carico dell'O.E. Fenice Società Cooperativa Sociale Onlus, per le diverse contestazioni reiterate e per le intervenute risoluzioni contrattuali verificate, sia ampiamente dimostrata la contemporanea sussistenza delle condizioni richieste dal comma 2 dell'art. 98 del D.Lgs. 36/2023.

Inoltre, ai fini di una valutazione della gravità degli elementi a supporto della presente esclusione, si evidenzia che, ai sensi del comma 5 dell'art. 98 del D. Lgs. 36/2023, il quale riporta testualmente: "Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3", l'O.E. ha omesso alcune importate sanzioni ricevute dall'A.N.A.C. (vedasi a tal proposito punti 1, 2, e 3 delle "ulteriori annotazioni, omesse dall'O.E."), come emerso a seguito di verifica sul Casellario della Autorità, ora richiamata.

Vieppiù, con riferimento al punto 4 l'O.E. ha riportato esclusivamente l'oggetto della contestazione elevatagli e la sua conseguente impugnativa, senza però rendere notizia anche degli esiti dei due giudizi cautelari decisi a suo sfavore.

Per tutte queste motivazioni, ai sensi del comma 8 dell'art. 98 del D. Lgs. 36/2023,

SI DICHIARA

Ex art. 95 comma 1 let. e) del D. Lgs. 36/2023,

l'esclusione dell'O.E. Fenice Società Cooperativa Sociale Onlus dalla RdO 3765299 "Procedura per l'affidamento sotto soglia del servizio medico per la copertura di turni di 6/12h occorrente alle U.O.C. Radiologia dei PP.OO. di Matera e Policoro, CIG A016E2688F".

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Matera, lì 19/10/2023

IL RUP